

NEWSLETTER per i Soci Confindustria Chieti Pescara

a cura dello Studio Legale Tributario Torcello

NOVITA' IN PUNTO DI MISURE CAUTELARI: L'OPERATIVITA' DELL'A.E. E DELLA G.D.F.

Facendo seguito al mio precedente intervento dello scorso dicembre, torniamo oggi a porre l'attenzione sui nuovi poteri attribuiti alla Guardia di Finanza ai fini della lotta all'evasione, alla luce delle novità introdotte dalla manovra finanziaria.

Le fiamme gialle, infatti, possono richiedere direttamente l'iscrizione di sequestro ed ipoteca sui beni del contribuente.

L'art. 16 septies del Decreto Fiscale n. 119/2018 (mantenuto anche in sede di conversione) estende alla Guardia di Finanza la facoltà di presentare l'istanza per l'adozione delle misure cautelari laddove, nell'ambito dell'attività ispettiva, si ravvisa il concreto pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali da parte del (presunto) debitore.

L'art. 22 del D. Lgs. n. 472/1997 prevede che, in caso di notifica di un atto di contestazione; di un provvedimento di irrogazione della sanzione o di un processo verbale di constatazione, l'Ufficio può chiedere al Presidente della Commissione Tributaria, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del contribuente o l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo degli stessi.

Il dato normativo individua il requisito indefettibile per la concessione delle misure cautelari (che possono essere adottate anche prima dell'emissione dell'atto amministrativo) nella preventiva verifica della sostenibilità della pretesa tributaria (*fumus boni iuris*) risultante da atto notorio e del "*fondato pericolo di perdere la garanzia del proprio credito*" (*periculum in mora*).

Il nuovo comma 1 bis del predetto art. 22 introduce una nuova ipotesi, cioè al "*fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione*": il Comandante della Guardia di Finanza, sulla base dei rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione, può inviare al Presidente della Commissione Tributaria l'istanza motivata per la concessione dell'ipoteca o del sequestro conservativo dei beni del (presunto) trasgressore.

Tale richiesta deve essere inoltrata anche all'Amministrazione Finanziaria, la quale può presentare eventuali osservazioni sul contenuto dell'istanza.

In questo modo si impone, dunque, all'Ufficio di operare un vaglio ponderato dell'attività ispettiva condotta dalle fiamme gialle, precludendo così al Fisco di avvalersi acriticamente, in sede di giudizio e "*per relationem*", dell'istruttoria effettuata dall'organo ausiliario.

In ogni modo, l'iniziativa della Guardia di Finanza dovrà dispiegarsi alla luce dei chiarimenti forniti nella circolare 1/2018, in cui si specificano i presupposti per la richiesta di misure cautelari.

Per i contribuenti in contabilità ordinaria si fa riferimento, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, all'indice di solvibilità (rapporto fra attivo circolante, comprese le immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti, e le passività) ed all'indice di indebitamento (rapporto fra passività e patrimonio netto); per i contribuenti in contabilità semplificata e per i professionisti, si procede ad una complessiva verifica di adeguatezza degli assets (beni strumentali, patrimonio immobiliare, ecc...) rispetto alla pretesa tributaria risultante dal PVC.

È bene precisare che, anche in tali ipotesi, la legittimazione passiva nel giudizio tributario è attribuita all'Amministrazione Finanziaria, nonostante l'impulso processuale provenga da altro organo accertatore.

La nuova previsione permette, dunque, di instaurare un procedimento cautelare che muove dalle risultanze e dalle motivazioni dello stesso organo che conduce l'istruttoria, sormontando le difficoltà pratiche incontrate sino ad ora dall'Ufficio (il quale si vedeva costretto, in sede processuale, a compiere una valutazione *a posteriori* e, conseguentemente, a far propria un'attività ispettiva condotta da altri).

La nuova manovra finanziaria percorre la strada di un maggior "tecnicismo", ampliando il novero dei poteri attribuiti alla Guardia di Finanza ed affidando a quest'ultima un ruolo primario nella determinazione e nella tutela della pretesa erariale.

Ne sono conferma anche le disposizioni previste dagli artt. 16 bis – 16 septies del Decreto Fiscale, le quali potenziano ulteriormente gli strumenti a disposizione (accesso diretto all'anagrafe tributaria; scambio automatico di informazioni, ecc.) delle fiamme gialle per l'accertamento dei presunti crediti del Fisco.

Unico punto di frizione potrebbe essere rappresentato dall'eccessiva "delega" dei poteri accertativi alla Guardia di Finanza, che ad oggi rappresenta ancora un organo ausiliario rispetto all'Ufficio.

Il "ruolo accertatore" delle fiamme gialle, nella lotta all'evasione, era da sempre stato limitato ad una fase pre-contenziosa, rendendo necessario l'intervento successivo dell'Amministrazione Finanziaria (che doveva acquisire i rilievi dell'attività investigativa già conclusa).

Oggi sembra non essere più così.

La possibilità di "muovere" la macchina della giustizia tributaria consente alla Guardia di Finanza di giocare un ruolo determinante anche nel processo cautelare, il quale potrà essere promosso sulla base delle richieste provenienti da un soggetto "terzo" rispetto alle parti in causa.

Non ci resta, pertanto, che attendere i risvolti procedurali e le ricadute applicative che la novella fiscale potrà determinare nei contenziosi tributari.

Avv. Davide Torcello

